

**Avv. CLAUDIO LINZOLA**  
Via HOEPLI 3 – 20121 MILANO  
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781  
avvlinzola@studiolegalelinzola.it  
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

**MILANO**

**RICORSO**

Della Signora **Emanuela Rosaria Bo** (CF. BOXMLR67T64F205Q), residente in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola (LNZCLD61C27F205I) presso lo studio del quale in Milano, Via Hoepli n°3, elegge domicilio giusta delega rilasciata su separato foglio, unito al presente ricorso. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al nr. Fax 02860781 oppure all'indirizzo PEC [claudio.linzola@milano.pecavvocati.it](mailto:claudio.linzola@milano.pecavvocati.it)

contro

**Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore* presso la Casa comunale

per l'annullamento, previa assunzione di misura cautelare, del provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, del 26.5.2020, PG 0184415/2020 (**doc.1**), nonché del provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, del 22.4.2020, PG 0114423/2020 (**doc. 2**) e, in quanto occorra, del provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto del 14.7.2020, prot. 0256173/2020 (**doc. 3**).

Il presente ricorso è proposto per le seguenti circostanze di fatto ed i successivi motivi di diritto.

**FATTO**

- 1) La Signora ricorrente ha presentato in data 29.11.2019 domanda di partecipazione per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano (**doc. 4**).
- 2) La Signora ha conseguito il punteggio di 34,616.
- 3) Nel corso dell'attività di verifica gli uffici comunali hanno rilevato, trattandosi di informazioni pubbliche sullo stato civile e l'anagrafe, che una delle figlie della ricorrente aveva spostato la residenza presso altro indirizzo a far data dal 16.12.2019.
- 4) Il Comune ha cancellato, quindi, la domanda.
- 5) La Signora ha presentato ricorso amministrativo.
- 6) Lo stesso ufficio che ha provveduto a cancellare la domanda, in data 26.5.2020 ha anche rigettato il ricorso, perché i requisiti di accesso agli alloggi ERP devono permanere fino alla data di assegnazione dell'alloggio.
- 7) Con una ulteriore nota comunale del 14.7.2020 è stato confermato il provvedimento del 26.5.2020.
- 8) I 3 provvedimenti emessi dall'Amministrazione comunale sono illegittimi e la ricorrente li impugna, con il presente ricorso, per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **I) Illegittimità per violazione dell'art. 7 e 15, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 in materia di accesso ai servizi abitativi pubblici**

Il regolamento in epigrafe individua (articolo 7) i requisiti che devono possedere i beneficiari.

Tra i requisiti richiesti non c'è (ovviamente) quello del numero minimo dei componenti del nucleo familiare. Infatti, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

Tuttalpiù il numero dei componenti di un nucleo familiare può incidere sui punti conseguibili; nel senso che più elevato è il numero dei componenti e maggiore sarà l'esigenza di aiuto e, quindi, si ritiene di punti conseguibili.

Lo stesso regolamento, all'articolo 15, comma 2, prevede, giustamente, che i requisiti dichiarati nella domanda continuino a permanere anche prima dell'assegnazione dell'ambito alloggio popolare.

Qualora, intervengano modifiche delle condizioni dichiarate in sede di domanda di assegnazione, lo stesso articolo 15, al comma 3, prevede le seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti, nel qual caso l'ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria;
- modifica che non dia luogo alla cancellazione, nel qual caso l'ente proprietario provvede alla attribuzione di un nuovo punteggio ed alla conseguente variazione della posizione in graduatoria.

Il regolamento, giustamente, prevede quindi ipotesi di modificazione del punteggio sia in riduzione che in aumento, a seconda della modificazione della situazione di fatto.

La breve disamina della normativa mostra già come le decisioni assunte dal Comune di Milano si pongano in contrasto con le regole regionali.

La situazione familiare della ricorrente Signora è mutata, infatti, solo perché il nucleo familiare originario si è ridotto di una persona; precisamente una dei figli della Signora Bo ha spostato la propria residenza presso un altro indirizzo, sempre nel Comune di Milano.

Tale situazione non ha fatto perdere i requisiti di accesso agli alloggi ERP.

Tuttalpiù può avere inciso sul punteggio attribuito ed attribuibile perché, riducendosi il numero dei componenti del nucleo familiare, è mutata la soglia patrimoniale.

Nel caso della Signora ricorrente il parametro comunque non è superato.

Ne deriva che il Comune di Milano avrebbe dovuto solo provvedere all'adeguamento del punteggio ed alla conseguente modificazione della posizione in graduatoria del nucleo familiare della ricorrente e non già alla cancellazione del nucleo dalla graduatoria.

## **II) In subordine: illegittimità per violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione**

Quand'anche in ipotesi, ma non è così, ci fossero ragioni diverse che potrebbero giustificare la cancellazione, queste non sono state affatto spiegate.

Pertanto i provvedimenti sarebbero, anche in questa ipotesi, illegittimi per evidente difetto di motivazione.

Si precisa che è impugnato, in via cautelativa, anche l'ultimo provvedimento del 14.7.2020 in quanto richiama, ancorché solo per confermarlo, il provvedimento del 26.5.2020 di rigetto del ricorso, che è il provvedimento conclusivo del procedimento.

### **Sulla domanda cautelare**

La Signora ricorrente, ed il di lei nucleo familiare, versano in stato di bisogno abitativo; la famiglia è stata colpita da sfratto esecutivo (non per morosità ma per finita locazione) e permangono integri l'interesse all'assegnazione di un alloggio popolare ed anche i requisiti di accesso.

Sussistono, perciò, anche i presupposti per domandare al Collegio una misura cautelare interinale, in forza della quale il Comune reintegri nella graduatoria il nucleo familiare, eventualmente con altra posizione qualora la modificazione della composizione del nucleo familiare sia rilevante sotto questo aspetto.

Per quanto illustrato, la ricorrente chiede che l'Ecc.mo TAR per la Lombardia, Milano,

voglia

- in sede cautelare: sospendere gli effetti degli atti impugnati, ordinando al Comune di Milano di reintegrare il nucleo familiare della ricorrente nella graduatoria dalla quale è stato estromesso, nella posizione che spetta in base ai punti attribuibili, sentito il difensore in Camera di Consiglio o da remoto;

- nel merito: annullare i provvedimenti del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, del 26.5.2020, PG 01484415/2020, del 22.4.2020, PG 0114423/2020 e del 14.7.2020, prot. 0256173/2020.

Con vittoria delle spese del giudizio e, se dovrà essere corrisposto, del CU.

La ricorrente ha chiesto la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato; pertanto non sarà versato il CU. Nell'ipotesi di dinie-

go di ammissione al gratuito patrocinio dovrà essere versato l'importo di € 650,00.

Con osservanza.

Milano, 23.7.2020

Avv. Claudio Linzola